

DELIBERAZIONE N.7664 DEL 27 DICEMBRE 2001

Oggetto: disposizioni e procedure per l'attuazione dell'art. 8, della l.r. 12 settembre 1986, n.50 – Contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale.

RICHIAMATA la L.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante “Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale”;

VISTI, in particolare, gli artt. 5 e 8 della suddetta legge, ai sensi dei quali possono essere concessi contributi, per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale che attengano alle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia, a enti, istituzioni, associazioni e comitati che non abbiano scopo di lucro e non godano di altri contributi regionali;

VISTO, altresì, l'art. 10 della medesima legge che estende le disposizioni precedenti a favore delle manifestazioni, esposizioni e mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche, sportive, anche cooperativistiche;

PRESO ATTO che la D.g.r. del 31 ottobre 1997, nr. VI/31986 ha proceduto a definire nuove procedure per l'attuazione dell'art. 8 della Legge Regionale 12 settembre 1986, n. 50 ed ha revocato, altresì, le DD.g.r. del 12 aprile 1996, nr. VI/11262 e 2 dicembre 1996, nr. VI/21084 con le quali erano stati inizialmente definiti i criteri per la concessione dei contributi, le modalità per la determinazione e per l'erogazione del beneficio e i termini, nonché predisposta la modulistica necessaria per la presentazione delle domande;

VALUTATO di proseguire nell'attività di miglioramento delle procedure amministrative concernenti tale tipo di contributi, nonché di procedere a talune modifiche rese necessarie da particolari ragioni di opportunità sottese ai principi di economicità degli atti, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla definizione integrativa dei criteri di ammissione a contributo ed alla modifica circa la determinazione dell'importo del contributo medesimo, di cui alla sopra citata D.g.r. VI/31986, ed alla contestuale revoca della medesima delibera;

VALUTATO, quindi, di ammettere al contributo di cui all'art. 8, L.r. 50/86 le iniziative che, oltre a rientrare nell'ambito di applicazione della stessa legge, soddisfino ognuno dei seguenti requisiti:

- siano promosse da soggetti che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo ovvero per natura giuridica non perseguano fini di lucro;
- che apportino un significativo contributo scientifico, culturale, sociale o informativo nell'ambito ed a vantaggio dello sviluppo del territorio lombardo, delle competenze, della programmazione nonché delle funzioni regionali;

- che dimostrino di possedere un effettivo rilievo regionale in ragione della particolare risonanza e reputazione legata ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o in virtù dell'interesse e del coinvolgimento di più comunità locali; se le iniziative sono realizzate fuori dalla Regione Lombardia contribuiscano alla valorizzazione dell'identità della Lombardia ed apportino anche un'efficace promozione dell'immagine della Lombardia in campo nazionale e/o internazionale;

VALUTATO, inoltre, di non ammettere al contributo di cui all'art. 8, L.r. 50/86 le iniziative:

- che godano di altro contributo regionale; oppure che godano di altro contributo che, seppur previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze per la concessione del contributo medesimo;
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o proventi che costituiscano forme di finanziamento per soggetti terzi; è fatto salvo il caso di iniziative tra le cui finalità sia prevista la raccolta di fondi per finanziare attività di alto rilievo sociale esclusi, tuttavia, i casi di generica ed esclusiva beneficenza;
- che costituiscano pubblicizzazione o promozione alla vendita, anche non diretta, di beni e servizi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto per le iniziative di cui all'art. 10 della L.r. 50/86;
- che siano promosse da partiti politici, movimenti, associazioni o soggetti comunque denominati, che rappresentino categorie o forze sociali o che siano promosse da sindacati dei lavoratori o di categorie produttive, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa ovvero delle riunioni e delle assemblee dei medesimi soggetti;
- sportive, ad eccezione di quelle che rivestano carattere ricreativo o amatoriale;
- che costituiscano corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento oppure che si configurino quali incontri divulgativi disciplinari rivolti per scopo didattico a utenti appartenenti a determinate categorie o figure professionali;

RITENUTO

- che, per ogni semestre, il contributo possa essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto;

- che il contributo regionale, per le iniziative ammesse, debba essere pari al 30% della quota degli oneri a carico del soggetto promotore, ferma restando la disponibilità dei fondi di bilancio; che tale quota debba essere calcolata con riferimento alla spesa complessiva risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa non coperta da altre fonti di finanziamento; che il contributo regionale non potrà comunque essere superiore a € 20.568,28=;
- che l'importo minimo del contributo, semprechè il bilancio preventivo attesti un disavanzo a carico del soggetto promotore, non sia in ogni caso inferiore a € 516,45=;

RITENUTO, infine, che, in via straordinaria, la Giunta Regionale, in presenza di iniziative particolarmente prestigiose sia sotto il profilo istituzionale che storico e culturale nonchè per la rilevante promozione dell'immagine e dell'identità della Lombardia, fermi restando i requisiti generali di ammissibilità previsti dalla legge e dalla presente deliberazione, possa concedere, con specifico provvedimento congruamente motivato, contributi fino ad un massimo del 50% dei costi ammessi, anche di importo superiore a € 20.568,28=;

VALUTATO, peraltro, che la concessione dei contributi avvenga annualmente secondo le seguenti modalità:

A) per le iniziative che si concludono entro il 30 giugno:

- l'istanza dovrà pervenire entro il 31 maggio;
- entro il 31 luglio la Giunta Regionale, in osservanza dei parametri succitati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà adottare il provvedimento di ammissione e concessione contributo, determinabile sulla base della quota risultante dal bilancio preventivo della iniziativa non coperta da altri finanziamenti;

B) per le iniziative che si concludono entro il 31 dicembre:

- l'istanza dovrà pervenire entro il 31 ottobre;
- entro il 20 dicembre la Giunta Regionale, in osservanza dei parametri succitati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà adottare il provvedimento di ammissione e concessione contributo, determinabile sulla base della quota risultante dal bilancio preventivo della iniziativa non coperta da altri finanziamenti;

VALUTATO, per quanto attiene le singole voci di uscita attestata dal bilancio preventivo, di non dover partecipare alle spese genericamente descritte e/o attinenti atti e pubblicazioni in qualunque forma prodotte, in quanto da ritenersi, queste ultime, non connesse alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e pertanto non riconducibili nell'ambito dei principi che ispirano la partecipazione finanziaria dalla L.r. 50/86;

VALUTATO, inoltre, di procedere alla liquidazione ed alla erogazione del contributo concesso entro 30 giorni, salvo straordinarie esigenze istruttorie, dall'acquisizione del rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa e degli allegati giustificativi comprovanti le voci di spesa e di entrata, da trasmettersi, a cura del soggetto promotore entro 60 giorni del ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del medesimo e di determinare, altresì, che si procederà alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa, ovvero svolgimento della stessa, in tutto o in parte, nell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo;
- mancata trasmissione, nei termini previsti e previo avviso, del rendiconto economico-finanziario, degli allegati giustificativi e di ogni altro documento dell'iniziativa richiesto;
- mancato raggiungimento, anche parziale, delle finalità per le quali l'iniziativa è stata ammessa a contributo;
- rinuncia del contributo da parte del soggetto promotore dell'iniziativa;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante "Modalità, termini e procedure per la concessione ed erogazione del contributo di cui alla Legge Regionale 12 settembre 1986, n. 50";

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di stabilire come **ammissibili** al contributo di cui all'art. 8, L.r. 50/86 le iniziative che, oltre a rientrare nell'ambito di applicazione della stessa legge, soddisfino ognuno dei seguenti requisiti:
 - siano promesse da soggetti che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo ovvero per natura giuridica non perseguano fini di lucro;

- che apportino un significativo contributo scientifico, culturale, sociale o informativo nell'ambito ed a vantaggio dello sviluppo del territorio lombardo, delle competenze, della programmazione nonché delle funzioni regionali;
 - che dimostrino di possedere un effettivo rilievo regionale in ragione della particolare risonanza e reputazione legata ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o in virtù dell'interesse e del coinvolgimenti di più comunità locali; se le iniziative sono realizzate fuori dalla Regione Lombardia contribuiscano alla valorizzazione dell'identità della Lombardia ed apportino anche un'efficace promozione dell'immagine della Lombardia in campo nazionale e/o internazionale;
2. di stabilire come **non ammissibili** al contributo di cui all'art. 8, L.r. 50/86 le seguenti iniziative:
- che godano di altro contributo regionale; oppure che godano di altro contributo che, seppur previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze per la concessione del contributo medesimo;
 - dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o proventi che costituiscano forme di finanziamento per soggetti terzi; è fatto salvo il caso di iniziative tra le cui finalità sia prevista la raccolta di fondi per finanziare attività di alto rilievo sociale esclusi, tuttavia, i casi di generica ed esclusiva beneficenza;
 - che costituiscano pubblicizzazione o promozione alla vendita, anche non diretta, di beni e servizi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto per le iniziative di cui all'art. 10 della L.r. 50/86;
 - che siano promosse da partiti politici, movimenti, associazioni o soggetti comunque denominati, che rappresentino categorie o forze sociali o che siano promosse da sindacati dei lavoratori o di categorie produttive, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa ovvero delle riunioni e delle assemblee dei medesimi soggetti;
 - sportive, ad eccezione di quelle che rivestano carattere ricreativo o amatoriale;
 - che costituiscono corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento oppure che si configurino quali momenti divulgativi disciplinari rivolti per scopo didattico a utenti appartenenti a determinate categorie o figure professionali;
- 3 che, per ogni semestre, il contributo possa essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto;

- 4 che il contributo regionale, per le iniziative ammesse, debba essere pari al 30% della quota degli oneri a carico del soggetto promotore, ferma restando la disponibilità dei fondi di bilancio; che tale quota debba essere calcolata con riferimento alla spesa complessiva risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa non coperta da altre fonti di finanziamento; che il contributo regionale non potrà comunque essere superiore € 20.568,28=;
- 5 che l'importo minimo del contributo, semprechè il bilancio preventivo attesti un disavanzo a carico del soggetto promotore, non sia in ogni caso inferiore a € 516,45=;
- 6 che, in via straordinaria, la Giunta Regionale, in presenza di iniziative particolarmente prestigiose sia sotto il profilo istituzionale che storico e culturale nonché per la rilevante promozione dell'immagine e dell'identità della Lombardia, fermi restando i requisiti generali di ammissibilità previsti dalla legge e dalla presente deliberazione, possa concedere, con specifico provvedimento congruamente motivato, contributi fino ad un massimo del 50% dei costi ammessi, anche di importo superiore a € 20.568,28=;
- 7 di procedere alla liquidazione ed alla erogazione del contributo concesso entro 30 giorni, salvo straordinarie esigenze istruttorie, dall'acquisizione del rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa e degli allegati giustificativi comprovanti le voci di spesa e di entrata, da trasmettersi, a cura del soggetto promotore entro 60 giorni del ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del medesimo e di determinare, altresì, che si procederà alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:
 - mancata realizzazione dell'iniziativa, ovvero svolgimento della stessa, in tutto o in parte, nell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo;
 - mancata trasmissione, nei termini previsti e previa diffida di provvedere alla trasmissione, del rendiconto economico-finanziario, degli allegati giustificativi e di ogni altro documento dell'iniziativa richiesto;
 - mancato raggiungimento, anche parziale, delle finalità per le quali l'iniziativa è stata ammessa a contributo;
 - rinuncia del contributo da parte del soggetto promotore dell'iniziativa;
- 8 di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Modalità, termini e procedure per la concessione ed erogazione del contributo di cui alla Legge Regionale 12 settembre 1986, n. 50"
- 9 di rinviare a successiva determinazione del Dirigente della Unità Organizzativa competente la prefigurazione della modulistica la cui compilazione è necessaria per la fornitura dei dati previsti nell'allegato predetto;

- 10 di revocare, per le motivazioni sopra espresse in premessa, la D.g.r. 31 ottobre 1997, nr. VI/31986;
- 11 le disposizioni di cui alla presente Deliberazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- 12 di disporre l'immediata pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO